

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME

**DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA in persona del dott. Luca Fadda pronuncia
la seguente**

SENTENZA

definitiva nella causa iscritta al n. 221/2023 RG Lav. promossa da: Oggetto: INAPPLICABILITA' ART 4 D.L. 44/2021 SU OBBLIGO VACCINALE DALL' A.XXX D.XXX A.XXXXX, elettivamente domiciliato presso lo studio dell' Avv. D.XXX F.XXXX che lo rappresenta e difende come separata procura alle liti depositata all' interno del fascicolo telematico Ricorrente

contro

Regione autonoma Valle d' Aosta/Vallée d' Aoste, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, il quale delega, giusta deliberazione della Giunta Regionale n. 1212 in data 30 ottobre 2023, a rappresentare e difendere, in via congiunta e disgiunta fra loro, gli avvocati R.XXXXXX J.XX, F.XXXXXXX P.XXXXXXX e M.XXXXXXXXXXX C.XXX, eleggendo domicilio presso l' Avvocatura regionale, in Aosta, piazza D.XXXXXX, n. 1 , come da procura alle liti su foglio a parte da intendersi in calce alla memoria di costituzione Resistente In punto a: Inapplicabilità art. 4 D.L. 44/2021 su obbligo vaccinale

CONCLUSIONI

Il Procuratore del ricorrente chiede e conclude: "Voglia il Tribunale, previa fissazione di udienza per la discussione della causa, Accertare e dichiarare l' illegittimità dei provvedimenti adottati dalla Regione Autonoma Valle d' Aosta nelle comunicazioni del 13/06/2022 prot. 3433/CF e 14103/U.P. in quanto lesivi dei diritti lavorativi previsti dall' inquadramento contrattuale del ricorrente.

Accertare e dichiarare l' illegittimità della trattenuta retributiva complessiva di 1.378,67 operata a rate nel periodo luglio - ottobre 2022 dal datore di lavoro sulle buste paga di D.XXXXXXXXXX D.XXX A.XXXXX e per l' effetto condannare la Regione Autonoma Valle d' Aosta a restituire le predette somme maggiorate di interessi e rivalutazione.

Sentenza n. 15/2024 pubbl. il 23/02/2024 RG n. 221/2023 Con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfetario, nonché accessori di legge; con espressa richiesta di applicare le maggiorazioni ex art. 4 C. 1-bis D.M. 55/2014 previste per gli atti redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione, la ricerca testuale all' interno dell' atto e dei documenti allegati". I Procuratori della resistente chiedono e concludono: "Voglia l' Ill. mo Tribunale di Aosta, in funzione di Giudice del Lavoro, previo differimento della prima udienza: - In via principale, accertare la legittimità del, rigettando, conseguentemente, tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto.

Con vittoria delle spese di causa, comprese spese generali e oneri riflessi quali ex CPDEL (23, 80%) e INAIL (0, 505%) , non essendo gli avvocati regionali soggetti al pagamento della Cassa Previdenza Avvocati e dell' i.v.a . ".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si premette che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria in data 9.8.2023, D.XXXXXXXXXX D.XXX A.XXXXX conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Aosta la Regione Autonoma Valle d' Aosta al fine di ottenere, previo accertamento dell' illegittimità della trattenuta dalla medesima operata a titolo di recupero del canone dell' alloggio di servizio, la condanna della stessa alla restituzione della somma

di euro 1.378, 67. In particolare -dato atto di essere dipendente R.XXXXXX. con mansioni di Agente Forestale e di esser stato sospeso dal servizio nel periodo 27.12.2021-25.3.2022 per inottemperanza all'obbligo vaccinale di cui all' art. 4 ter D.L. 44/2021- l' attore sosteneva che della trattenuta non poteva essere effettuata, in quanto la concessione gratuita dell' alloggio di servizio non poteva essere considerata una forma di benefit o retribuzione, bensì "una assegnazione strettamente connessa allo status di Guardia Forestale " E, pertanto, "non inquadrabile nella fattispecie dei benefici accessori, ma piuttosto un onere imposto al lavoratore": da qui la non applicabilità, nella fattispecie, del disposto dell' art. 4 ter c. 2 D.L. 44/2021, il quale prevede che "per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati". Con memoria tempestivamente depositata in cancelleria si costituiva la convenuta, contestando in punto diritto le pretese attoree e chiedendo la reiezione del ricorso.

Ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione sulla base delle sole produzioni documentali, il giudice fissava udienza di discussione, al cui esito, dopo ampia trattazione, si ritirava in Camera di Consiglio per decidere la causa come da dispositivo letto in udienza.

Ciò posto, il ricorso è infondato e , pertanto, non può trovare accoglimento.

*** Sentenza n. 15/2024 pubbl. il 23/02/2024 RG n. 221/2023 Le circostanze poste a fondamento della domanda attorea -pacifiche e , comunque, provate documentalmente- così si possono riassumere.

Il sig. D.XXXXXXXXXX D.XXX, Agente Forestale con qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza inquadrato nella categoria B, posizione B3F del Comparto Unico della R.XXXXXX . , si è visto assegnare in data 05/12/2007 un alloggio di servizio.

Egli, poi, riceveva in data 14/01/2022 provvedimento dirigenziale - datato 30/12/2021 e avente decorrenza 27/12/2021- con cui veniva sospeso dall' attività per non aver ottemperato all' obbligo vaccinale imposto dall' art. 4 ter D.L. 44/2021, riprendendo servizio il 25/03/2022. L' Amministrazione regionale, infine, con due lettere entrambe datate 13/06/2022 comunicava al ricorrente che gli avrebbe trattenuto dalla retribuzione la somma di 1.378, 67 a titolo di canone di occupazione dell' alloggio di servizio per il periodo di sospensione ex art. 4 ter D.L. 44/2021 comminato per un totale di 88 giornate: della somma veniva in effetti trattenuta ratealmente dagli emolumenti percepiti tra il luglio e l' ottobre 2022. Ciò posto, si è già ricordato che l' art. 4 ter c. 2 D.L. 44/2021, prevede che "per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati": deve, pertanto, verificarsi se l' assegnazione gratuita di un alloggio di servizio possa rientrare nell' ambito di applicazione di della norma.

A tal proposito, nonostante le pur apprezzabili argomentazioni di parte ricorrente, ritiene il Giudicante che sussistano plurimi indici che facciano propendere per la correttezza dell' operato dell' Amministrazione.

In primis è da tenere in conto il dato letterale: la locuzione "retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati" appare amplissima e ben si attaglia anche alla concessione di un alloggio di servizio, stante l' evidente vantaggio economico attribuito al dipendente.

Decisivo, poi, è l' argomento sistematico.

Invero, nel caso di specie trova applicazione l' articolo 182 dell' Accordo del Testo Unico delle disposizioni economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d' Aosta (vds. doc. 51 resistente, pag. 95): della norma, rubricata "Alloggio di servizio", è significativamente collocata all' interno della Sezione V denominata "Ulteriori tipologie di benefici" (vds. doc. 51 resistente, pag. 93) , la quale, a sua volta, si colloca all' interno del Capo III relativo al "Trattamento economico" (vds. doc. 51 resistente, pag. 76). La Delibera di Giunta 2169/2013 (vds. doc. 10 ricorrente) altro non è che una integrazione del disposto del sopra citato articolo 182, secondo cui "le modalità di utilizzo degli alloggi di servizio sono stabiliti con provvedimenti dei singoli Enti interessati", regolamentando l' assegnazione degli alloggi, la revoca di tale assegnazione e le deroghe all' obbligo di residenza: in nessun modo, però, sembra idonea a modificare la natura giuridica dell' assegnazione, che resta un "beneficio" per l' avente diritto.

Sentenza n. 15/2024 pubbl. il 23/02/2024 RG n. 221/2023 Né può ritenersi rilevante il fatto che l'obbligo di residenza nell'alloggio di servizio sia, per così dire, intimamente connesso con la qualifica di Agente Forestale: è, infatti, possibile per l'Amministrazione derogare a tale obbligo, consentendo addirittura al dipendente di risiedere a distanza dalla sede di servizio non superiore a ben 25 chilometri di percorrenza (vds. art. 21 Delibera di Giunta sopracitata, doc. 10 ricorrente). Anche la pur suggestiva tesi attorea, secondo cui la mancanza di una tassazione convenzionale dell'assegnazione gratuita dell'alloggio porterebbe ad escludere la sua riconducibilità ad un "fringe benefit" non sembra cogliere nel segno.

E' la stessa normativa fiscale richiamata dal ricorrente, infatti, che porta a ritenere l'assegnazione un emolumento economico.

L'articolo 51, comma 3, lett. c) TUIR, invero, disciplina le modalità di calcolo del c.d. "fitto figurativo" che, se superiore all'importo di euro 258, 23 annuo, deve essere assoggettato per intero a tassazione e contribuzione in busta paga, in quanto concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente.

La norma prevede, altresì, che in caso di alloggi concessi in godimento con l'obbligo di dimorarvi, ai fini della determinazione del reddito, si prende in considerazione unicamente il 30% del valore come sopra determinato: ciò in quanto, in questo caso, al beneficio concesso al lavoratore si associa anche un interesse del datore di lavoro.

E', dunque, proprio l'art. 51 TUIR -cui viene fatto ampio riferimento in atto introduttivo- che prevede la tassazione dell'assegnazione di un alloggio di servizio con obbligo di dimora: è agevole, allora, concludere che, se vi è tassazione, l'assegnazione deve essere considerata una forma di retribuzione o altro compenso o emolumento, comunque denominato, rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 4 ter c. 2 D.L. 44/2021. A questo punto è irrilevante il fatto che, nel caso specifico, non sia stata operata alcuna ritenuta fiscale.

Come correttamente sostenuto dalla difesa della resistente, la circostanza si spiega con il fatto che negli anni 2021-2022 il fitto figurativo annuo riferibile all'alloggio assegnato al ricorrente ammontasse ad euro 454, 48 (corrispondente alla rendita catastale), il cui 30% era pari ad euro 136, 34, vale a dire euro 11, 36 mensili; detto valore, pertanto, era inferiore alla soglia minima che concorre alla formazione del reddito da lavoro e, per questo motivo, non è stato assoggettato a tassazione e contribuzione in busta paga.

Documentalmente provata, invece, è la circostanza per cui altri dipendenti del Corpo forestale, assegnatari di alloggi il cui fitto figurativo superava la soglia di euro 258, 23, abbiano visto trattarsi in busta paga una somma a titolo di tassazione e contribuzione per tale beneficio (vds. docc. 29-40 resistente). Non resta, allora, che verificare se la condotta posta in essere dalla Regione possa essere ritenuta non conforme all'art. 22 L. R. 12/2002 ed alla sopra menzionata Delibera di Giunta attuativa della stessa, n. 2169/2013. Sentenza n. 15/2024 pubbl. il 23/02/2024 RG n. 221/2023 La Risposta non può che essere negativa.

E' ben vero, infatti, che della normativa non prevede espressamente la fattispecie de qua ed, anzi, come abilmente argomentato dalla difesa attorea, ritiene rilevante, ai fini della revoca dell'assegnazione dell'alloggio di servizio, una sospensione del rapporto per aspettativa superiore ad un anno, circostanza, questa, che non ricorre nel caso in esame.

Tuttavia, può senz'altro argomentarsi che la normativa regionale di riferimento debba essere integrata con quella nazionale emanata successivamente a seguito dell'evento pandemico ed, in particolare, con il disposto dell'art. 4 ter D.L. 44/2021: una differente interpretazione, infatti, sarebbe palesemente contrastante con una lettura sistematica e non parcellizzata delle disposizioni di legge.

In conclusione, dunque, il ricorso non può trovare accoglimento.

Quanto, infine, alle spese di lite, stante la complessità delle questioni giuridiche affrontate e l'assenza di qualsivoglia precedente di merito e di legittimità, possono essere integralmente compensate tra le parti.

P. Q. M. ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta, definitivamente decidendo: A) rigetta il ricorso; B) compensa integralmente tra le parti le spese di lite; Visto l' art. 429 comma 1 cpc indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione Così deciso in Aosta, il 06/02/2024 IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Luca Fadda